



**APIveneto FIDF**

Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi

Vicenza, 04 agosto 2010

## **NOTA INFORMATIVA RISERVATA ALLE IMPRESE SOCIE**

**Oggetto:** **TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**  
**Novità della manovra estiva 2010**

La manovra finanziaria di cui al D.L. n. 78 in vigore dal 31 maggio 2010, modificato e convertito in legge n. 122 del 30/07/2010, ha ulteriormente ridotto la soglia di utilizzo legale del denaro contante e dei libretti di deposito e ha inasprito le sanzioni pecuniarie derivanti dalla violazione del limite legale.

Di seguito sono riportati i principali punti:

### **Soggetti interessati**

Le limitazioni all'uso del denaro contante e mezzi similari, riguardano **tutti i soggetti** che pongono in essere delle transazioni e quindi imprese, professionisti e privati.

### **Limitazioni all'uso del contante**

Dal 31 maggio 2010 non è più consentito eseguire pagamenti utilizzando denaro contante per importi pari o superiori a **€ 5.000,00**, anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia e che appaiano artificiosamente frazionati.

Tali pagamenti devono avvenire necessariamente attraverso l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili (esempio bonifici bancari, assegni bancari, circolari e postali non trasferibili, carte di credito o altri sistemi di pagamento elettronico).

### **Assegni bancari, circolari, postali, vaglia postali, vaglia cambiari**

Dal 31 maggio 2010 è possibile utilizzare assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali e vaglia cambiari emessi *"in forma libera"*, cioè senza la clausola di *non trasferibilità*, per importi **fino a € 4.999,99** e contro pagamento dell'imposta di bollo pari a € 1,50.

Nel caso in cui tali titoli di credito fossero emessi per importi **pari o superiori a € 5.000,00** essi dovranno recare l'indicazione del **nome e cognome** o della **ragione sociale** del beneficiario e la clausola di **non trasferibilità**.

Si ricorda che gli assegni emessi per importi pari o superiori ad € 5.000,00, senza l'indicazione del nome e cognome o della ragione sociale del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità, saranno comunque pagati da banche e uffici postali, ma l'Ente pagatore è **obbligato a segnalare l'irregolarità dell'assegno al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto**.

### **Libretti di deposito bancari e postali al portatore**

Dal 31 maggio 2010 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore ad € 5.000,00, anche se il superamento di tale soglia è imputabile all'accredito degli interessi da parte di banche o Poste Italiane Spa.

Entro la data del 30/06/2011 i libretti al portatore con saldo pari o superiore ad € 5.000,00 emessi prima del 31/05/2010 (data di entrata in vigore del D.L. 78/2010):

▪ devono essere trasformati in rapporti nominativi;

oppure:

▪ il loro saldo deve essere ridotto a un importo inferiore ad € 5.000,00.



**APIveneto FIDI**

Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi

**Certificati di deposito al portatore, titoli al portatore in euro e in valuta estera**

Anche questi titoli devono rispettare il tetto di € 4.999,99 oltre il quale devono essere trasformati in rapporti nominativi.

**Sanzioni**

Il mancato rispetto delle norme di legge prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Violazione	Sanzioni
Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o titoli al portatore tra soggetti diversi, con valore dell'operazione, anche se frazionata, pari o superiore a € 5.000,00	
Emissione di assegni bancari o postali, assegni circolari, vaglia postali e cambiali per importo pari o superiore a € 5.000,00 senza indicazione del beneficiario o privi della clausola di non trasferibilità	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito, comunque non inferiore a € 3.000,00 o per importi superiori a € 50.000,00 non inferiore a € 15.000,00
Emissione di assegni bancari o postali per importo pari o superiore a € 5.000,00 a favore del traente, girati in pagamento a soggetti terzi anziché girati per l'incasso a banche o Poste Italiane	
Possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo maggiore o uguale a € 5.000,00	Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo. Se il saldo riguarda importi superiori a € 50.000,00 le sanzioni minima e massima sono aumentate rispettivamente al 30% e al 60% del saldo

Il Direttore